

Allegato "B" all'atto Rep. N. 29483

Racc. N. 14137

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VALENZI"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la fondazione culturale senza scopo di lucro denominata

"Fondazione Valenzi".

ART.2 Sede - Durata

La Fondazione ha sede legale a Napoli in Piazza dei Martiri N. 30.

Potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa decisione del Consiglio di Presidenza.

La durata della fondazione è illimitata.

ART. 3 - Finalità

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo principale la tutela della personalità, dell'immagine, nonché del patrimonio culturale e politico di Maurizio Valenzi e di Litza CITTANOVA VALENZI, nonché la promozione, lo sviluppo, il sostegno e la diffusione delle idee di progresso, giustizia e libertà che hanno informato la loro opera.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione prende tutte le iniziative ritenute utili e può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. ordinare il materiale al fine di costituire l'Archivio Valenzi, curare la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi di Maurizio Valenzi;

2. promuovere la cultura delle libertà e dei valori del Mediterraneo nel quadro di

una rinnovata idea d'Europa, forte delle proprie radici e consapevole del proprio ruolo nei nuovi scenari internazionali;

3. accrescere la consapevolezza del patrimonio collettivo di cultura, arte, storia e ambiente, con una visione dinamica dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità;

4. sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far emergere una classe dirigente consapevole dei diritti e dei doveri dell'Italia e dell'Unione Europea e adeguata a governare le sfide della modernità e della globalizzazione;

5. promuovere rapporti di carattere internazionale, anche con enti e fondazioni straniere;

6. promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni;

7. istituire, promuovere, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale.

8. realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;

9. organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
10. stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi;
11. promuovere programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali ed istituendo borse di studio;
12. promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale;
13. organizzare gestire e sostenere campagne di comunicazione proprie o di terzi che siano utili al conseguimento dei fini della Fondazione e che siano attinenti ad essi ed alla sua attività;
14. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, assumere - sempre nel rispetto dell'attività istituzionale propria della fondazione - partecipazioni in società ed enti, promuovere enti associativi, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
15. promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'oggetto stesso della fondazione anche attraverso la realizzazione di strumenti operativi di diversa natura, pubblicazioni divulgative nonché attraverso la promozione di eventi e di iniziative culturali;

16. collaborare con tutti gli Enti e/o Organismi nelle forme ritenute idonee dal Consiglio di Presidenza anche favorendo l'interazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia ed all'estero;

17. gestire attivamente iniziative, inclusa la formazione extra scolastica della persona, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, anche in collaborazione con le stesse;

18. contrastare ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e promuovere la tutela dei diritti umani;

19. combattere l'emarginazione e promuovere i diritti civili e sociali, anche attraverso iniziative di tutela di minori, adolescenti o adulti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali.

La Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

La Fondazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, anche finanziariamente, associazioni e movimenti che hanno nei propri programmi finalità comuni alla Fondazione. La Fondazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario. Per il sostentamento della fondazione, la stessa potrà svolgere, in via non prevalente, anche attività d'impresa connesse all'attività istituzionale della fondazione.

ART. 4 - Attività

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può ricevere finanziamenti da Istituti di Credito sia pubblici che privati. Essa si propone di perseguire lo svolgimento di attività, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, nei seguenti settori:

-formazione;

-tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, delle cose di interesse artistico e storico;

-tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

-promozione della cultura e dell'arte;

-ricerca scientifica;

-sociale.

Inoltre, potrà anche sviluppare attività volte a realizzare attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, favorire l'integrazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed enti, costituire e gestire biblioteche e/o centri di documentazione e collezioni d'arte, promuovere ed organizzare eventi ed iniziative culturali.

La fondazione potrà promuovere ed integrare consorzi e cooperative di lavoro e di studio, aderire ad associazioni e federazioni.

Potrà, inoltre, esercitandolo in misura non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) ritenute utili per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

ART. 5 - Patrimonio della Fondazione e sue risorse economiche

La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto

costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio dell'inventario, dal Consiglio di Presidenza, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie.

Il suo patrimonio sarà costituito da:

1. beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;
2. eventuali fondi di riserva da costituire con le eccedenze del rendiconto finanziario;
3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti ed altre liberalità;
4. contributi dei sostenitori e dei privati;
5. contributi pubblici;
6. contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
7. entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
8. ogni altra entrata derivante da attività, anche economica, purchè marginale, compatibile con i valori della fondazione, che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
9. rendite dei beni pervenute alla fondazione a qualunque titolo.

Essendo fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, gli stessi concorrono ad incrementare il patrimonio o fondo comune della fondazione,

con la parte non assorbita da esigenze di gestione e di amministrazione.

ART. 6 - Soci della Fondazione

Possono divenire soci della fondazione tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che condividono i fini della fondazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

Sono soci, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, imprese e cooperative, di cui il Consiglio di Presidenza, abbia accolto la domanda scritta e che siano in regola con il pagamento delle quote eventualmente deliberate dagli organi della fondazione, anche con diverse misure e periodicità per le diverse categorie di soggetti che partecipano alla vita della Fondazione.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Presidenza.

Con il sorgere della qualifica di socio, i soggetti devono:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere degli organismi della fondazione;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti della fondazione e degli altri soggetti sostenitori;

Gli associati si distinguono in:

- a) - "Fondatori" che sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché i sostenitori "Ordinari" che, con il consenso unanime dei "Fondatori", assumeranno tale qualifica;
- b) - "Ordinari", ovvero quei soggetti che partecipano attivamente ed assiduamente

alle iniziative della fondazione, in pieno accordo con le sue finalità, e che collaborano alla realizzazione dei progetti;

c) - "Temporanei", cioè quei soggetti che si avvicinano alla fondazione con l'unico scopo di partecipare a specifici progetti, iniziative e scambi accademici e culturali organizzati dalla fondazione, od allo scopo di utilizzare i servizi in convenzione offerti dalla fondazione stessa;

d) - "Onorari", cioè figure di prestigio cui il Presidente della fondazione, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, offre lo status di partecipante alla Fondazione come riconoscimento per il sostegno morale e per l'attività di vario genere che sostengono lo sviluppo e la crescita della fondazione con contributi di sostanziale rilevanza e patrocinio o promozione dei suoi programmi e attività;

e) - "Sostenitori", coloro che, pur non partecipando personalmente alle attività istituzionali della fondazione, vogliono ricavare soddisfazione e beneficio morale dal prestare la propria opera e i propri mezzi per coadiuvare l'organo amministrativo nello svolgimento dell'attività istituzionale e nell'organizzazione delle manifestazioni e degli scambi accademici cui partecipa la fondazione. In considerazione di tale loro limitata partecipazione la domanda di iscrizione può essere anche verbale ed il suo accoglimento può essere deciso anche solo da un membro del Consiglio di Presidenza.

Possono essere esclusi dall'obbligo del pagamento di qualsiasi quota annuale i Fondatori se e quando il Consiglio di Presidenza lo riterrà opportuno.

I soggetti sostenitori non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio né di altri cespiti eventuali di proprietà della fondazione. Il numero

di sostenitori è illimitato. Essi non hanno alcun diritto nè di partecipare nè di votare nell'assemblea.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per una delle seguenti cause:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) morosità: mancato versamento della quota di partecipazione;
- d) indegnità: comportamento contrastante, a giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza, con gli scopi della fondazione;
- e) violazioni alla normativa statutaria e regolamentare.

La morosità, l'indegnità e le violazioni alla normativa statutaria e regolamentare sono dichiarate dal Consiglio di Presidenza.

La qualifica di socio non è trasmissibile e la quota non è rivalutabile.

ART. 8 - Gli organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente della Fondazione
2. il Vice Presidente
3. il Consiglio di Presidenza;
4. l'Assemblea dei soci Fondatori e Ordinari;
5. il Comitato d'Onore;
6. il Comitato d'Indirizzo;
7. il Comitato Storico-Scientifico;
8. il Comitato Economico Sociale;

9. il Comitato Artistico Culturale;
10. il Collegio dei Revisori dei Conti;
11. il Consigliere giuridico;
12. il Tesoriere;
13. il Segretario generale.

ART. 9 - Il Presidente e Il Vice Presidente

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente così come assunte nell'atto costitutivo della presente fondazione rispettivamente da Lucia Valenzi e da Marco Valenzi, hanno durata illimitata e cessano solo per rinuncia. I soggetti che ricopriranno in seguito tali cariche avranno una durata quinquennale salvo rinnovo. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo, i soggetti che dovranno ricoprire dette cariche verranno nominati con la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è altresì il Presidente del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- 2) sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;
- 3) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- 4) firma tutti gli atti della fondazione;

5) predispone lo schema di bilancio;

6) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Presidenza.

Il Presidente nomina i Responsabili degli eventuali comitati.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza e potrà effettuare le convocazioni, indicando il giorno, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima mediante uno dei seguenti modi: lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax, o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile.

ART. 10 - Consiglio di Presidenza

La fondazione è retta da un Consiglio di Presidenza composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, nominati dai Fondatori e dagli Ordinari a maggioranza dei due terzi di ogni categoria: qualora non si raggiungesse detto quorum, prevarrà il parere della maggioranza dei Fondatori.

Possono essere nominati membri del Consiglio solo i Fondatori e gli Ordinari.

I membri del Consiglio di Presidenza (ad eccezione di quanto già detto per il Presidente ed il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo) rimangono in

carica un quinquennio e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Presidenza appartengono i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per la regolamentazione della vita e del funzionamento della fondazione; esso può assumere personale ed acquisire collaborazioni stabilendone i compensi.

L'Assemblea, in relazione agli impegni assunti da ciascuno dei membri del Consiglio di Presidenza o di altri incarichi operativi, può deliberare la corresponsione di un compenso.

Il Consiglio decide a maggioranza o con le modalità stabilite in appositi regolamenti; elegge, in caso di decesso o espressa rinuncia del Presidente e del Vicepresidente fondatori, il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli fra i suoi membri a maggioranza dei due terzi.

Delibera sulla ammissione, sulla esclusione e sulla decadenza dei soggetti sostenitori.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote di partecipazione. Le modalità di convocazione sono le medesime dell'Assemblea dei soci.

Le sedute sono valide se vi partecipi la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Presidenza può istituire appositi Comitati di studio interni e ne nomina i Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza istituisce le sedi secondarie e nomina i Presidenti di

tali sedi su proposta dei partecipanti alla Fondazione di tale "zona".

ART. 11- Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza è presieduta dal Vice Presidente ed, in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un Presidente fra i presenti. Quest'ultimo, a sua volta, nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Fondatori e qualunque sia il numero degli altri presenti.

Le modifiche inerenti l'oggetto della fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole che rappresenti almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Fondatori.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci fondatori e quelli ordinari in regola col pagamento della quota di partecipazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale.

Si può partecipare alle assemblee anche a mezzo di rappresentante, da scegliere nel novero degli altri soggetti legittimati a partecipare.

Non è ammessa la delega di rappresentanza rilasciata a favore dei Consiglieri in merito alle approvazioni dei bilanci e delle deliberazioni sull'azione di responsabilità dei Consiglieri stessi.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio dai consiglieri qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti fondatori ed ordinari che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del totale.

L'assemblea ha come compiti: approvare il Rendiconto annuale, deliberare su tutti

gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza. L'Assemblea delibera a doppia maggioranza relativa sia dei Fondatori che degli Ordinari; qualora l'assemblea si trovasse in situazione in cui non riuscisse a deliberare, tale incombenza passerebbe al Consiglio di Presidenza.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile, almeno dieci giorni prima della convocazione; la convocazione deve indicare il giorno l'ora, il luogo, nonchè gli argomenti da trattare.

ART.12 - I Comitati

Per il suo funzionamento la Fondazione è dotata dei seguenti comitati, tutti nominati dal Consiglio di Presidenza:

a) Il comitato d'onore:

E'composto da personaggi che hanno ricoperto o ricoprono incarichi di primo piano nelle Istituzioni.

b) Il comitato di indirizzo:

Il Comitato d'Indirizzo è composto da membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, nominati dal Consiglio di Presidenza.

Il Comitato d'Indirizzo ha il compito di garantire l'aderenza di tutte le iniziative con gli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato d'Indirizzo durano in carica cinque anni e sono riconfermabili da parte del consiglio di Presidenza.

Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato d'Indirizzo. Il Consiglio di Presidenza determina - con propria delibera - le modalità di partecipazione, dei membri del Comitato d'Indirizzo, alla vita istituzionale della Fondazione.

c) Il Comitato Storico-Scientifico:

Il Comitato Storico-Scientifico è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia e comunque dei settori di attività della Fondazione nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Storico-scientifico.

Il Comitato Storico-Scientifico:

1) coadiuva il Consiglio di Presidenza nella predisposizione dei programmi di attività storico - scientifiche della Fondazione;

2) propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;

3) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Presidenza.

I componenti del Comitato Storico-scientifico durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il

Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Storico-scientifico sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

d) Il Comitato Economico Sociale:

Il Comitato Economico Sociale è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico, del mondo politico, economico e sociale e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Economico Sociale.

Il Comitato Economico Sociale coadiuva il Consiglio di Presidenza:

- predisponendo studi, approfondimenti ed eventi sui principali temi politico-culturali;
- promuovendo la nascita di attività di formazione politica anche in collaborazione con centri di alta formazione al fine di favorire la crescita di nuove classi dirigenti nella politica, nell'economia e nella pubblica amministrazione;
- indirizzando e coordinando tutte le attività di ricerca in scienze politiche e sociali.

I componenti del Comitato Economico Sociale durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza medesimo può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Economico

Sociale sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

e) Il Comitato Artistico Culturale.

E' composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico, del mondo politico, economico e sociale e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Artistico Culturale.

Il Comitato Artistico Culturale:

1. coadiuva il Consiglio di Presidenza nella predisposizione dei programmi di attività artistiche e culturali della Fondazione;
2. propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;
3. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Presidenza.

I componenti del Comitato Artistico - Culturale durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Artistico - Culturale sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

Partecipano di diritto ai lavori dei comitati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consigliere Giuridico ed il Segretario Generale.

ART. 13- Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della gestione patrimoniale. E' composto da tre a cinque membri che vengono eletti per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Presidenza, rimangono in carica per un triennio e sono rinominabili.

ART. 14 - Il Consigliere giuridico

Il Consigliere giuridico ha il compito di affiancare il Presidente e il Consiglio di Presidenza nella gestione degli atti amministrativi.

Il Consigliere giuridico è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rinominabile.

ART. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di gestire il patrimonio della fondazione rendicontando al Consiglio di Presidenza o all'Assemblea ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno in concomitanza della presentazione del rendiconto annuale che lui stesso predisporrà.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere può essere espressamente delegato, dal Presidente, a rappresentare la FONDAZIONE.

ART. 16 - Il Segretario generale

Il Segretario Generale coordina le attività della Fondazione e opera per rendere esecutivi i mandati del Consiglio di Presidenza in ordine agli indirizzi programmatici, con particolare riferimento alle finalità scientifiche della Fondazione. Può essere delegato dal Presidente a rappresentare, in sua vece, la

Fondazione, sia legalmente che a livello istituzionale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 17 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile, comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Tesoriere dovrà redigere un rendiconto sull'attività svolta dalla fondazione nell'anno precedente con una relazione del Collegio dei Revisori e presentarlo al Consiglio di Presidenza che lo porterà in Assemblea per l'approvazione, assemblea che si dovrà tenere entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile.

ART. 18 - Scioglimento

La fondazione si scioglie per delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari, adottata secondo le modalità previste dall'art. 21 del Cod.Civ.; ma con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.

In caso di scioglimento, il fondo comune residuo, dopo aver assolto a tutte le obbligazioni eventualmente in essere alla data di scioglimento, verrà devoluto ad altra Associazione o Fondazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di decesso o di dimissioni di tutti i Fondatori, tranne uno, la fondazione può essere liquidata dallo stesso, che assume automaticamente tutti i poteri riconosciuti al Consiglio di Presidenza, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto.